



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8328 del 2024, proposto da Anastasia Periodo, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Karl Alexander Schindler, Gabriele Cretoso, Valentina Ceci, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:***

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad

eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli, con riguardo alla posizione, mai pubblicata né comunicata, occupata dalla ricorrente, nonché del relativo punteggio;

c) dello scorrimento della graduatoria sub a) disposto dall'Amministrazione con avviso del 27 giugno 2024, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente o comunque preclusivi delle sue possibilità di riassegnazione presso la sede di prima preferenza in caso di accoglimento del ricorso;

*per l'accertamento:*

f) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

g) del diritto della ricorrente ad essere inserita tra i vincitori di concorso con retrodatazione, ai fini giuridici, della presa di servizio antecedente al 30 giugno 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l'espletamento delle formalità ivi previste.

I. La ricorrente si duole degli esiti del concorso indicato in oggetto, al quale ha partecipato, impugnando gli atti in epigrafe e lamentandone l'illegittimità per le ragioni puntualmente esposte nell'atto introduttivo. In particolare con l'unico motivo di ricorso deduce l'illegittimità della omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b) del bando per eventuali titoli accademici "ulteriori" rispetto a quelli utilizzati ai fini dell'accesso alla selezione, assumendone la spettanza anche con riguardo al proprio titolo di laurea, a tal fine dalla stessa speso, in quanto titolo accademico di secondo livello.

II Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.

III. Alla Camera di consiglio del 29 agosto 2024, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

IV. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l'espletamento delle formalità ivi

previste.

V. Preliminarmente va dichiarato di difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica. In continuità con precedente di questa Sezione, dal quale non v'è motivo di discostarsi, deve infatti essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all'*iter* concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente, da un lato, la Commissione Ripam e Formez P.A., cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, dall'altro, il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio (Tar Lazio Roma sez. IV *ter*, 12 luglio 2024 n. 14187).

VI. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

VII. Quanto all'unico motivo di doglianza portato in ricorso, va rilevato che la regola di bando di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) attua pedissequamente quanto prescritto dall'articolo 14, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021, a norma del quale *“La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso”*. La citata disposizione di legge e, pertanto, la regola di bando che la recepisce, pone ragionevolmente i titoli per l'accesso, indipendentemente dalla circostanza di fatto che identifichino un titolo di laurea di primo (laurea triennale) o secondo livello ( laurea magistrale o vecchio ordinamento), sullo stesso piano valoriale, proprio in ragione della loro identica idoneità a consentire l'ammissione alla procedura di reclutamento, differenziando il punteggio attribuibile al candidato per i ridetti titoli di accesso solo in base al voto di laurea. Tanto in corretta applicazione di quanto sancito dall'articolo 1 del decreto

interministeriale del 9 luglio 2009 che, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, contiene appunto la tabella di equiparazione tra classi delle lauree D.M. 509/1999 ( vecchio ordinamento) e classi delle lauree D.M. 270/2004 ( lauree triennali) e tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali.

Stante quanto rilevato, appare ragionevole la circolare n.6350 del 27 dicembre 2000 del Ministro della funzione pubblica, di cui si è pure fatta applicazione, in base alla quale *“Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri 9 comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”*.

Diversamente, l'art. 6, comma 3, lett. b), del bando, nel recepire quanto previsto dal citato articolo 14 circa la prescritta valutazione di *“eventuali ulteriori titoli accademici universitari”*, prevede, quale misura premiale, l'attribuzione di 2 punti esclusivamente con riguardo al titolo di laurea posseduto dal candidato che sia, appunto, *“ulteriore”* rispetto a quello utilizzato ai fini dell'accesso.

A riprova della circostanza che la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), identifichi una misura premiale a favore di chi possieda più titoli accademici universitari, non elargibile, dunque, a chi, di contro, possieda solo il titolo di laurea utilizzato ai fini dell'accesso al concorso (ancorché tale titolo presenti natura composita), il ridetto comma precisa anche che *“Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio”*.

Sicché la doglianza di parte ricorrente avente ad oggetto l'omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello dalla stessa

posseduto ed utilizzato per l'accesso al concorso non risulta fondata, non potendo il titolo in questione, come detto dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo "ulteriore" valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, nè la parte ricorrente ha comunque dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. ord. TAR Lazio, IV ter, 11 luglio 2024, n. 3130 e ord.3546 del 2 agosto 2024).

VIII. In conclusione il ricorso va rigettato perché infondato.

IX. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità e novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per quanto in motivazione:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- lo rigetta;
- compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Monica Gallo**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

## IL SEGRETARIO